

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 37**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ANTONIO SERENA

procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. – 1486/98 R. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (ostacolo alla libera circolazione stradale) e per il reato di cui agli articoli 110, 337 e 339 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Antonio Serena, con lettera in data 3 febbraio 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (ostacolo alla libera circolazione stradale) e per il reato di cui agli articoli 110, 337 e 339 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale).

I fatti attribuiti al senatore Serena sono stati commessi il 29 ed il 30 gennaio 1997 presso l'aeroporto di Tessera (Venezia). L'imputazione elevata nei suoi confronti consiste nell'aver, in concorso con numerose altre persone, «al fine di impedire e, comunque, di ostacolare la libera circolazione, ostruendo la carreggiata, in parte con automezzi... e ingombrandola in gruppo compatto di persone, di fatto impedito la libera circolazione di persone e di automezzi».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta dell'11 febbraio, nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Serena, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e nelle sedute del 9 e del 16 marzo 1999.

Il senatore Serena ha fatto presente alla Giunta di essersi recato alla manifestazione di protesta, organizzata dai produttori di latte per reazione alle sanzioni inflitte in applicazione delle regole sulle quote di produzione imposte dalla Comunità europea, al fine di contribuire al raggiungimento di un accordo che potesse incontrare anche il favore dei manifestanti. Nell'osservare che il

verbale steso dagli addetti all'ordine pubblico in occasione della citata manifestazione contiene una serie di inesattezze, ha riferito dell'alterco verificatosi nel corso della protesta con la dottoressa Cristiana Maddalena, addetta all'ordine pubblico, in seguito al quale egli è stato stratonato e spinto a terra da un collega della citata dottoressa Maddalena. Non corrisponde quindi al vero che egli avrebbe sferrato calci e pugni in direzione di alcuni agenti, come invece è riportato nel verbale steso dalla polizia, date anche le sue precarie condizioni di salute determinate da gravi disturbi cardiaci accusati in un periodo immediatamente precedente allo svolgimento dei fatti.

Al termine del suo intervento il senatore Serena ha ricordato di aver presentato, successivamente all'accaduto, diverse interrogazioni parlamentari sui fatti in esame, che ha depositato agli atti.

* * *

La Giunta ha svolto una discussione congiunta della questione sollevata dal senatore Serena e di altra questione, sollevata dal senatore Lago, imputato nel medesimo procedimento in relazione alla manifestazione di protesta sul contingentamento della produzione del latte, che ha avuto luogo presso l'aeroporto di Venezia il 29 e 30 gennaio 1997. Nel corso del dibattito alcuni commissari hanno ritenuto che gli atti posti in essere dal senatore Serena non sono riconducibili alla fattispecie dell'espressione di opinioni nell'esercizio della funzione parlamentare.

Altri commissari hanno invece ravvisato l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso in esame, sottolineando che il senatore Serena ha inteso esprimere precise opinioni politiche re-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lative ad una delicatissima materia a lungo dibattuta anche in Parlamento.

Secondo quanto risulta dall'invito a comparire a persona indagata, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 22 aprile 1998, i senatori Lago e Serena sono imputati, con altri, dei reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, 337 e 339 del codice penale, per avere impedito la circolazione di persone e automezzi, e usato violenza e minaccia nei confronti di personale della polizia e dei carabinieri.

A queste indicazioni occorre attenersi. L'imputazione potrà rivelarsi fondata o meno nel corso del giudizio, ma la valutazione della Giunta deve limitarsi ad accertare se - ove lo svolgimento dei fatti fosse realmente quello che la pubblica accusa assume - essi integrerebbero la situazione di non perseguibilità contemplata dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La risposta non può essere che negativa. La norma costituzionale tutela «le opinioni espresse e i voti dati» nell'esercizio delle funzioni parlamentari: le condotte in esame

non possono essere ricomprese in questo ambito. Le stesse dichiarazioni difensive rese dal parlamentare (sia davanti all'autorità giudiziaria, sia davanti a questa Giunta) mirano a dimostrare bensì che egli ha preso parte alla manifestazione in qualità di parlamentare, a sostegno delle ragioni dei manifestanti, e che in quella sede egli non ha compiuto gesti di violenza di alcun genere; ma non giungono a sostenere - nè lo potrebbero ragionevolmente - che egli ha espresso opinioni rientranti nelle sue funzioni.

Questo solo dovendo essere il corretto spazio di valutazione della Giunta, ne consegue la non riconducibilità della situazione in esame nel quadro dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali considerazioni, la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE, *relatore*

